

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1507

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SPECIALE, RAFFAELLI, FAILLA, RAUCCI, GIACHINI, ABENANTE, Malfatti
FRANCESCO, FRANCO RAFFAELE, ASSENNATO, D'ALEMA**

Presentata il 25 giugno 1964

Contributo straordinario alla Cassa nazionale per la previdenza marinara.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel luglio del 1962, allorché vennero maggiorate del 30 per cento le pensioni della previdenza sociale, ingiustamente ed inspiegabilmente si omise di adeguare anche le pensioni dei marittimi.

Questa grave omissione fu subito rilevata sia in sede sindacale sia in sede parlamentare tanto più che sin da allora già si poneva in termini di urgenza il problema di una sostanziale modifica dei criteri in base ai quali vengono calcolate le pensioni dei marittimi, criteri che in gran parte sono ancora quelli stabiliti da una legge del 1919 e che debbono, quindi, considerarsi superati.

I dicasteri responsabili, in varie occasioni, hanno dato assicurazione che il problema di una sostanziale riforma della previdenza per i marittimi e quello immediato del miglioramento delle pensioni in atto erogate a favore degli iscritti alla gestione naviganti e a quella speciale della Cassa nazionale della previdenza marinara sarebbero stati risolti.

In effetti, a seguito anche delle ripetute sollecitazioni in sede parlamentare, i dicasteri responsabili nominarono una commissione che avrebbe dovuto presentare le sue conclusioni entro il 31 marzo 1963.

Purtroppo nessuna determinazione è stata adottata dal Governo in rapporto a queste conclusioni.

Ora, considerato che l'attuale trattamento di cui godono i pensionati della Cassa nazionale per la previdenza marinara è ancora fermo ai livelli stabiliti nel 1958, che da allora ad oggi l'indice del costo della vita è aumentato di oltre il 30 per cento e l'indice di contingenza è scattato di 24 punti, si rende assolutamente urgente provvedere all'adeguamento di tale trattamento, senza alcun pregiudizio, si intende, per una sistemazione organica di tutta la materia che riguarda le pensioni marinare.

E pertanto i proponenti confidano in una sollecita approvazione della presente proposta che vuole rendere in qualche modo giustizia ad una benemerita categoria di lavoratori.

Il provvedimento si rende ancora più urgente in quanto con il 30 giugno verrà a cessare la erogazione del contributo straordinario di un miliardo previsto dagli articoli 4 e 5 della legge 12 ottobre 1960 n. 1183, integrativo di quello di 1.700.000.000 previsto dall'articolo 3 della medesima legge.

La qual cosa, se non si provvede in tempo, potrebbe mettere in dubbio addirittura la regolare erogazione delle prestazioni attuali della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per l'adeguamento delle pensioni dei marittimi è assegnato alla Cassa nazionale per la previdenza marinara un contributo straordinario di lire 2.500.000.000.

ART. 2.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 418 del bilancio dello Stato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.